



Dr. Angelo Bigoni  
NOTAIO

Piazzale della Repubblica, 1  
24122 Bergamo  
Tel. 035/ 0142541  
e-mail: abigoni@notariato.it

Allegato "B" al numero 1544/943 di rep.

**"STATUTO"**

**TITOLO 1 - Denominazione – Sede – Scopo**

**Art. 1** – E' costituita l'associazione senza fini di lucro denominata

**"CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE"**

in breve "IMPARA DIGITALE"

con sede legale in Bergamo, Via Malj Tabajani n.4, avente come scopo:

a) diffondere l'utilizzo e promuovere lo sviluppo di didattiche per la scuola digitale anche tramite attività di informazione e formazione a terzi sia in presenza sia a distanza;

b) svolgere attività di formazione rivolte prevalentemente al personale docente della scuola di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale;

c) analizzare l'efficacia di diverse tecnologie e metodologie per la didattica, studiare, e realizzare e diffondere logistica, strumenti e piattaforme di supporto alle didattiche per la scuola con riferimento all'evoluzione digitale;

d) organizzare e gestire e partecipare a manifestazioni , seminari e corsi di formazione;

e) preparare e diffondere (mediante appropriati mezzi cartacei, multimediali, telematici o altri ritenuti idonei) materiale informativo relativo alle didattiche per la scuola con riferimento all'evoluzione digitale;

f) favorire iniziative che possano contribuiscano alla promozione delle didattiche per la scuola con riferimento all'evoluzione digitale,

g) costituire un luogo privilegiato di scambio di esperienze, di informazioni e formazione anche laboratoriale;

h) incoraggiare la formazione permanente dei suoi associati, in particolare tramite l'organizzazione di seminari e la pubblicazione di documenti ed altre iniziative, relativi alle metodologie didattiche per la scuola con riferimento all'evoluzione digitale;

i) collaborare con università, enti, fondazioni ed, aziende per il raggiungimento degli scopi precedenti;

l) intraprendere iniziative, nei confronti di istituzioni, autorità competenti, con lo scopo di favorire, sia sul piano nazionale che internazionale, l'evoluzione delle tecniche e delle norme relative all' evoluzione digitale della scuola;

m) promuovere, sviluppare e realizzare tutte le iniziative ritenute funzionali all'istruzione ed alla formazione basate principalmente su tecnologie digitali.

L'associazione potrà:

1. mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;

2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

3. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

4. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti o Fondazioni;

5. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

6. sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, ivi inclusa la raccolta fondi e /o contributi, nei limiti di legge.

L'Associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca, fondazioni anche mediante appositi accordi e convenzioni.

## TITOLO 2 – Soci

**Art. 2** – IMPARA DIGITALE è aperta ad ogni persona, fisica, giuridica e altri soggetti, che manifestino un interesse per le didattiche per la scuola con riferimento all'evoluzione digitale.

**Art. 3** – L'appartenenza ad IMPARA DIGITALE non sottintende il riconoscimento di competenze particolari in materia di didattiche per la scuola con riferimento all'evoluzione digitale o di altro tipo.

**Art. 4** – I soci, pur avendo i medesimi diritti, possono essere classificati in cinque distinte categorie:

- “soci fondatori”: quelli che hanno costituito l'associazione e coloro ai quali il Comitato Direttivo attribuisce tale qualifica;

- “soci ordinari”;

- “soci sostenitori”: i soci che sostengono finanziariamente le attività dell'associazione ed ai quali il Comitato Direttivo attribuisce tale qualifica;

- “soci di diritto”: le Amministrazioni dello Stato che fanno richiesta di ammissione;

- “soci onorari”: quelli che hanno reso dei servizi particolarmente utili, per il raggiungimento degli scopi dell'associazione; la qualifica di socio onorario viene attribuita dal Comitato Direttivo.

Per essere ammesso all'Associazione il candidato deve farne domanda, accettandone formalmente lo statuto, il regolamento interno, il codice etico e versando l'intera quota associativa inerente il periodo di adesione.

L'Associazione può, a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo, rifiutare la candidatura entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla stessa: in tal caso verrà restituito al candidato quanto da lui versato.

**Art. 5** – Per essere soci è necessario versare la quota annuale pena il decadimento dalla qualifica di socio. L'importo della quota annuale di adesione è determinato annualmente dal Comitato Direttivo.

**Art. 6** – La qualifica di socio si perde per: recesso, mancato versamento della quota annuale, esclusione, che viene pronunciata dal Comitato Direttivo.

## TITOLO 3 – Organi dell'associazione

**Art. 7** – Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;

- il Comitato Direttivo;

- il Presidente ed il Presidente Onorario;

- il Vice Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei conti;

- Il Comitato tecnico Scientifico di orientamento.

#### TITOLO 4 – Assemblea

**Art. 8** - L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la deliberazione delle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, nominando in tal caso uno o più liquidatori.

L'Assemblea è presieduta di regola dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal vicepresidente in caso di assenza.

**Art.9** - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo mediante lettera inviata ai singoli soci almeno 10 (dieci) giorni prima dalla data di prima convocazione. La seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso giorno della prima.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto o per mezzo telematico agli Associati e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, di un decimo degli Associati oppure di un Revisore dei Conti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

**Art.10** - I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente Onorario e, ove costituito, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare la relazione, gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- nominare uno o più liquidatori e deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione).

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dagli eventuali scrutinatori, questi ultimi nominati dall'Assemblea.

**Art.11** - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la

loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

**Art. 12** - Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di più dei due terzi dei soci, intervenuti in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti intervenuti in proprio o per delega.

Hanno diritto di voto e di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e che siano in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea e votare i soci presenti personalmente o a mezzo di delega conferita ad altro socio o ad un estraneo. Ogni delegato non può rappresentare più di dieci soci. Il Comitato Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può stabilire le modalità di convocazione delle assemblee e di partecipazione alle stesse e di votazione a distanza mediante via telematica.

#### **TITOLO 5 – Comitato Direttivo**

**Art. 13** – Il Comitato Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre a sette membri scelti tra gli associati, ed eletti dall'assemblea dei soci. Il loro numero è funzionale alla supervisione di tematiche specifiche. I consiglieri che nei sei mesi precedenti presenziano a meno della metà delle riunioni del direttivo decadono automaticamente dal ruolo e vengono sostituiti secondo le modalità dettagliate di seguito.

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dura in carica due anni e comunque fino a che l'Assemblea ordinaria non procede al rinnovo delle cariche; i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Comitato Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente o di un terzo dei suoi membri per deliberare sulle questioni connesse all'attività dell'associazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sono funzioni del Consiglio Direttivo:

- a. pianificare le attività dell'associazione e le iniziative da adottare ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;
- b. deliberare sul consuntivo e sulla relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. deliberare sull'ammissione dei nuovi associati;
- d. deliberare sulla determinazione delle quote sociali;
- e. nominare al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente;
- f. nominare al suo interno il Segretario e il Tesoriere;
- g. deliberare in genere su tutte le questioni inerenti alla gestione dell'associazione;
- h. nominare i referenti delle commissioni tecniche;
- i. nomina su proposta del Presidente i membri del Comitato Tecnico Scientifico di Orientamento;
- l. valutare e verificare l'aderenza agli scopi associativi di quanto posto in essere dal Comitato Tecnico Scientifico di orientamento.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni al proprio interno, ad

eccezione dell'attribuzione di cui al punto b).  
In caso di dimissioni o decadimento di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito tramite cooptazione. Il mandato dei membri così nominati scade con quello degli altri membri. Tuttavia il numero dei membri sostituiti non dovrà essere superiore alla metà (arrotondata per difetto) dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali sostituzioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.—  
La partecipazione al Comitato Direttivo non prevede né dà diritto ad alcuna retribuzione.

#### **TITOLO 6 – Il Presidente, il Vicepresidente**

**Art. 14** – Il Presidente dura in carica quanto il consiglio che lo ha nominato. Egli ha la rappresentanza legale dell'associazione ad ogni effetto.  
La rappresentanza può spettare anche a uno o più membri del Comitato Direttivo ai quali il Comitato Direttivo abbia delegato tutti o parte dei propri poteri. In caso di assenza o impedimento il Presidente può delegare le sue funzioni a un altro membro del Comitato Direttivo.  
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### **TITOLO 7 – Il Segretario, il Tesoriere**

**Art. 15** - Il Segretario cura la stesura dei verbali del Consiglio Direttivo e li trasmette al Presidente entro trenta giorni dalle sedute. Partecipa alle funzioni del Direttivo e coadiuva il Presidente.  
Il Tesoriere ha in consegna i fondi dell'associazione; provvede agli incassi ed ai pagamenti, tiene in regola i registri e i documenti contabili. Predispose il bilancio preventivo e quello consuntivo insieme al Presidente.

#### **TITOLO 8 – Revisori dei Conti**

**Art. 16** – Al collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominati, spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.

**Art. 17** - Essi devono essere scelti tra i professionisti iscritti all'Albo; devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi predisposti dal Comitato Direttivo.

**Art. 18** – I Revisori dei Conti possono essere nominati dalla Assemblea in numero di uno o tre e durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'associazione.-

#### **TITOLO 10 – Presidente Onorario**

**Art. 19** – Il Presidente onorario è nominato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio, per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell'associazione. Ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Ai Presidenti onorari possono essere affidati dal Consiglio incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri enti.

#### **TITOLO 11 – Il Comitato Tecnico Scientifico di orientamento**

**Art. 20** - Il Comitato Tecnico Scientifico di orientamento è composto su nomina del Comitato Direttivo ,previa proposta del Presidente, di personalità di provata competenza negli ambiti di intervento della Associazione. —  
Il Comitato Tecnico Scientifico di orientamento predispose i progetti e elabora programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi delineati

dall'assemblea degli associati ne segue lo svolgimento e verifica i risultati conseguiti. Il funzionamento del Comitato Scientifico segue le regole individuate all'interno dei regolamenti.

Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo propositivo dal punto di vista tecnico-scientifico e consultivo del Consiglio Direttivo. I pareri del Comitato Scientifico non sono vincolanti.

#### **TITOLO 12 – Entrate – Bilancio**

**Art. 21** – I mezzi per lo svolgimento delle attività associative sono costituiti dalle seguenti entrate:

- quote associative;
- elargizioni di privati, donazioni varie e lasciti non vincolati;
- contributi erogati dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici e privati;
- proventi delle attività dell' associazione;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- contributi di organismi internazionali;
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali;
- proventi di marginali attività produttive e commerciali eventualmente esercitati;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche, non esplicitamente destinato ad incremento patrimoniale.

**Art. 22** – Ogni anno viene redatto il bilancio e il rendiconto economico finanziario, con criteri di chiarezza e di oculata prudenza. Il bilancio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

**Art. 23** – I bilanci sono depositati presso la sede nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione; sono a disposizione dei soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura. All'associazione è vietata la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

#### **TITOLO 13 – Durata – Scioglimento**

**Art. 24** – La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.

**Art. 25** – In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa la stessa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; l'Assemblea dà indicazioni di massima al od ai liquidatori in merito a quanto sopra.

**Art. 26** – Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa vigente in materia."

Firmato: Dianora Bardi

Firmato: Notaio Angelo Bigoni (L.s.)